

D.P.C.M. 23 marzo 1990.

Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'[art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183](#), recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

2. Indirizzi e fasi temporali per lo svolgimento degli adempimenti necessari ai fini della costituzione degli organismi e delle strutture tecnico operative di bacino.

2.3. Bacini di rilievo regionale.

Ai fini della costituzione dei comitati tecnici di cui all'[art. 10 della legge n. 183](#), i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste faranno pervenire alle Regioni competenti, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, le designazioni dei funzionari da chiamare a far parte degli stessi comitati, in ragione di uno per ciascuna Amministrazione.

Potranno comunque accorparsi tra loro bacini idrografici contigui che presentino uniformità di caratteristiche fisico territoriali e affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale.

Ad assicurare lo svolgimento delle attività tecnico amministrative inerenti le funzioni di segreteria dei comitati e di quelle connesse alla gestione dei piani e dei programmi dei bacini provvederanno le Regioni, rispettivamente competenti, in conformità ai principi enunciati dalla legge e sulla base delle linee guida indicate dal presente atto.

La composizione dei comitati tecnici dei bacini come sopra costituiti e delle segreterie tecniche, nonché, gli uffici regionali responsabili delle attività di piano, presso i quali le strutture di cui sopra avranno sede, saranno comunicati ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, nonché, per i bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto.